



Sommario

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 91/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2015/C 91/02	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicato in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ⁽¹⁾	2

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2015/C 91/03	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7547 — Varo/GEKOL) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	3
2015/C 91/04	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7528 — Cheung Kong Holdings / Eversholt) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	4

Rettifiche

2015/C 91/05	Rettifica della nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione (GU C 84 del 12.3.2015)	5
2015/C 91/06	Rettifica della nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione (GU C 86 del 13.3.2015)	5

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

17 marzo 2015

(2015/C 91/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0635	CAD	dollari canadesi	1,3585
JPY	yen giapponesi	128,90	HKD	dollari di Hong Kong	8,2573
DKK	corone danesi	7,4614	NZD	dollari neozelandesi	1,4444
GBP	sterline inglesi	0,71995	SGD	dollari di Singapore	1,4767
SEK	corone svedesi	9,1769	KRW	won sudcoreani	1 197,96
CHF	franchi svizzeri	1,0660	ZAR	rand sudafricani	13,1810
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	6,6468
NOK	corone norvegesi	8,7915	HRK	kuna croata	7,6466
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	13 997,80
CZK	corone ceche	27,183	MYR	ringgit malese	3,9311
HUF	fiorini ungheresi	304,12	PHP	peso filippino	47,470
PLN	zloty polacchi	4,1392	RUB	rublo russo	65,7556
RON	leu rumeni	4,4415	THB	baht thailandese	35,017
TRY	lire turche	2,7784	BRL	real brasiliano	3,4796
AUD	dollari australiani	1,3914	MXN	peso messicano	16,4024
			INR	rupia indiana	66,7156

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[pubblicato in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 91/02)

Decisioni di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione ⁽¹⁾	Data della decisione	Denominazione della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero dell'autorizzazione	Usi autorizzati	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2015) 1619	17 marzo 2015	ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) N. CE 204-211-0 N. CAS 117-81-7 Dibutilftalato (DBP) N. CE 201-557-4 N. CAS 84-74-2	Roxel (UK Rocket Motors) Ltd, Summerfield, DY11 7RZ, Kidderminster, Worcestershire, REGNO UNITO	REACH/14/3/0 REACH/14/3/1 REACH/14/3/2	Uso industriale di ftalato di bis (2-etilesile) nella fabbricazione di propellenti solidi e di cariche per motori per razzi e missili tattici Uso industriale di ftalato di dibutile nella fabbricazione di propellenti solidi e di cariche per motori per razzi e missili tattici Uso industriale di ftalato di dibutile in una vernice speciale impiegata nella fabbricazione di motori per razzi e missili tattici.	21 febbraio 2019	— Il rischio è adeguatamente controllato in conformità all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006. — Non esistono attualmente alternative adeguate e si stanno cercando alternative tecnicamente realizzabili nell'ambito di un programma di sostituzione con esigenze di riqualificazione per i prodotti dell'industria della difesa.

⁽¹⁾ La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all'indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.7547 — Varo/GEKOL)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 91/03)

1. In data 9 marzo 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Varo Energy Germany GmbH («Varo Germany», Germania), controllata congiuntamente in ultima istanza da Vitol Holding BV (Paesi Bassi) e, indirettamente, da fondi gestiti da The Carlyle Group (Stati Uniti), attraverso CIEP II S.à.r.l., acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Kommanditgesellschaft GEKOL Mineralölhandel G.m.b.H. & Co. Hamburg, Germany («GEKOL», Germania) mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Varo Germany opera sia nella raffinazione di petrolio greggio che nello stoccaggio e nella distribuzione di prodotti petroliferi raffinati;
 - GEKOL opera nella distribuzione di prodotti petroliferi raffinati quali gasolio (olio da riscaldamento leggero), diesel, benzina e jet fuel.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7547 — Varo/GEKOL, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7528 — Cheung Kong Holdings / Eversholt)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 91/04)

1. In data 9 marzo 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Cheung Kong (Holdings) Limited (CKH) (Hong Kong) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Eversholt Investment Group (Luxembourg) S.à.r.l. e di tutte le sue controllate (Eversholt) mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - CKH: holding di investimento, sviluppo e finanziamento immobiliare, gestione di alberghi e residence, gestione di proprietà immobiliari e di progetti, investimenti in infrastrutture e titoli, proprietà e noleggio di aeromobili; CKH svolge inoltre le seguenti attività attraverso le sue partecipazioni nelle imprese sottoindicate:
 - i. Hutchison Whampoa Limited: porti e relativi servizi, settore immobiliare e alberghiero, vendita al dettaglio, infrastrutture, energia e telecomunicazioni;
 - ii. Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited: investimenti in infrastrutture idriche, dell'energia e dei trasporti e in imprese del settore delle infrastrutture operanti a Hong Kong, nella Cina continentale, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Australia, in Nuova Zelanda e in Canada;
 - Eversholt: fornitura mediante leasing operativo di materiale rotabile ferroviario, delle relative attrezzature e di servizi di manutenzione a compagnie ferroviarie per il trasporto passeggeri e merci operanti in Gran Bretagna.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7528 — Cheung Kong Holdings / Eversholt, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

RETTIFICHE**Rettifica della nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 84 del 12 marzo 2015)

(2015/C 91/05)

Pagina 3:

anzichè: «**Data di emissione:** settembre 2015»

leggi: «**Data di emissione:** settembre 2014».

Rettifica della nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 86 del 13 marzo 2015)

(2015/C 91/06)

Pagina 2:

anzichè: «**Data di emissione:** giugno 2015»

leggi: «**Data di emissione:** giugno 2014».

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT